

2.4 Affidamento a regime (effettuati dall’Autorità dell’Ambito) (§ 6.2 PNA 2018)

La normativa prevede che, a regime, ai sensi dell’art. 202 del TUA, è l’Autorità d’ambito che affida “*il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali*”.

AFFIDAMENTO A REGIME (EFFETTUATI DALL’AUTORITA’ D’AMBITO)		
FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
1. Attività preliminari alla gara – Redazione del Piano di Ambito	<ul style="list-style-type: none"> – Non corretta o insufficiente valutazione dello stato di fatto – Sommaria e generica valutazione delle criticità presenti nel territorio – Carente o errata pianificazione economico – finanziaria – Durata degli affidamenti superiore a quella necessaria per il recupero degli investimenti con conseguente rischio di consolidamento delle posizioni di mercato 	<ul style="list-style-type: none"> – Adeguata specializzazione dal punto di vista tecnico del personale coinvolto nella redazione del Piano, ed in genere nell’intero processo di gestione dei rifiuti a tutti i livelli – Diversi “livelli di controllo” della documentazione costituente il Piano – Forme di consultazione dei cittadini in particolare qualora si realizzino nuovi impianti – Nei casi in cui gli impianti di recupero energetico e/o di smaltimento siano un monopolio privato, l’Autorità d’Ambito, in ottemperanza alle norme, deve prevedere nel Piano la stipula di accordi direttamente con il monopolista stabilendo la tariffa di smaltimento/recupero da determinarsi analiticamente sulla base dei costi elementari di gestione dell’impianto (e non con generiche “indagini di mercato”) – Il Piano dovrebbe contemperare misure volte

		a eliminare il potenziale abuso di posizioni dominanti.
2. Procedura ad evidenza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Rischi connessi alle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, come esplicitamente identificati nell'ambito del PNA 2015 nell'approfondimento sui contratti pubblici - Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti - Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionarne l'esito - Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata 	<ul style="list-style-type: none"> - Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara. - Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore. - Previsione di specifici protocolli antimafia. - Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle <i>white list</i>. - Certificazioni di qualità ambientale. - Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità (cfr. DL n. 29/2012) dell'offerente.
3. Affidamenti <i>in house</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Criticità in relazione ai requisiti che devono necessariamente sussistere in capo all'ente affidante, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • proprietà esclusivamente pubblica e, in particolare, con la partecipazione di tutti gli enti locali destinatari del servizio • 80% dell'attività svolta dall'organismo <i>in house</i> deve essere svolta nei confronti dall'ente affidante • esistenza del controllo analogo da parte dell'ente aggiudicatore ovvero, lo stesso deve esercitare "<i>un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative</i>" dell'organismo <i>in house</i> controllato (cfr. art. 3-bis del 	<ul style="list-style-type: none"> - Stipula di patti parasociali tra gli enti locali soci del gestore <i>in house</i> volti ad attribuire direttamente all'Ente di governo ATO poteri di influenza - Cessione delle quote sociali direttamente all'Ente di Governo dell'ATO.

	decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).	
4. Contratto di servizio	<ul style="list-style-type: none"> - L'incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio può comportare per l'Ente pubblico il rischio sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio, anche senza preavviso, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, tutti nominati dall'Autorità appaltante, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. - Obbligo per il soggetto gestore di dotarsi di un apposito software che proceduralizzi tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità analitica. - Meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di raccolta differenziata. - Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) - Attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati - Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità.